



CITTÀ DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO

POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CAPRANICA

IL SOTTOSCRITTO OPERATORE P.L. ATTESTA CHE LA PRESENTE
ORDINANZA N. 132/2020, EMESSA DAL SINDACO VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO DAL _____ AL _____
NUM. CRON. DI REG. _____/2020.
IL VERBALIZZANTE

ORDINANZA N. 132 DEL 22 DICEMBRE 2020.

CAPRANICA 22 DICEMBRE 2020

OGGETTO: *chiusura aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, giardini pubblici recintati, ed aree verdi non recintate nonché il cimitero comunale, nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021*

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158";

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Lazio recanti: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO in particolare:

⇒ l'art. 1 comma 10 lett. b) del D.P.C.M 3 dicembre 2020 recante: "L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" ecc.;



CITTÀ DI CAPRANICA
PROVINCIA DI VITERBO
POLIZIA LOCALE

⇒ l'art. 1 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 recante: "Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste per le c.d. (zone rosse) di cui all'art. 3 del DPCM del 3 dicembre 2020";

RITENUTO necessario rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite, in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali prevedendo la chiusura al pubblico delle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, dei giardini pubblici recintati, e delle aree verdi non recintate nonché del cimitero comunale;

VISTI:

- ↳ il D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285;
- ↳ il Regolamento comunale di Polizia mortuaria;
- ↳ l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

NEI GIORNI 24, 25, 26, 27, 31 DICEMBRE 2020 E 1, 2, 3, 5 E 6 GENNAIO 2021 (ZONA ROSSA) È VIETATO L'ACCESSO ALLE AREE VERDI ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI, AI GIARDINI PUBBLICI RECINTATI E ALLE AREE VERDI NON RECINTATE NONCHÉ AL CIMITERO COMUNALE.

Durante il predetto periodo di chiusura al pubblico del cimitero comunale si garantisce, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri ammettendo la presenza per l'estremo saluto, di un numero massimo di quindici persone in fase di commiato per ogni feretro.

Le persone devono mantenere la distanza tra loro di almeno un metro e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno fisico e/o psicologico da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuali adeguati.

L'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020.

DISPONE

- ↳ di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- ↳ di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- ↳ che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - ✓ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, al Comando Stazione Carabinieri di Capranica e al Servizio Polizia Locale del Comune di Capranica;
 - ✓ Ditta TETI SRL con sede a Blera (VT) in Via Umberto I n. 63, in qualità di affidataria del servizio per la gestione e manutenzione del cimitero comunale.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
DOTT. PIETRO NOCCHI

